

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1151

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

DAL MINISTRO DELLA CULTURA

(SANGIULIANO)

NOTA: L'analisi tecnico-normativa, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) nonché l'esenzione dall'AIR relativa all'articolo 5 del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, sono state trasmesse dal Governo in data 1° giugno 2023. L'esenzione dall'AIR relativa all'articolo 3, comma 5, del medesimo disegno di legge è stata trasmessa dal Governo in data 5 giugno 2023.

E DAL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

(ABODI)

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51,
recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti
pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

Presentato il 10 maggio 2023

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

TITOLO: Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante “*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*”.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio del Ministro; Ministro per lo sport ed i giovani; **Ministeri:** dell’economia e delle finanze; della salute; del lavoro e delle politiche sociali; delle imprese e del made in Italy; della cultura.

La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento ai contributi pervenuti ed inerenti alle seguenti materie:

- 1) Disposizioni in materia culturale: **articolo 2.**
- 2) Disposizioni in materia di salute: **articolo 3.**
- 3) Disposizioni in materia fiscale: **articolo 4.**
- 4) Disposizioni in materia di sport: **articolo 5.**
- 5) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: **articoli 6 e 8.**
- 6) Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: **articolo 11.**

Disposizioni in materia di cultura: Articolo 2 (*Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche*)

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della Cultura.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'articolo 2 reca "*Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche*".

In particolare, al **comma 1** sono introdotte modifiche all'articolo 5, comma 9, ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di prevedere che il divieto di conferimento degli incarichi per le fondazioni lirico-sinfoniche si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età. Viene, quindi, eliminato sia il riferimento al personale già collocato in quiescenza delle fondazioni lirico-sinfoniche, sia il riferimento al limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali modifiche rivestono carattere d'urgenza in virtù dell'esigenza di introdurre una disciplina più uniforme in materia di divieto di conferimento di incarichi presso gli enti lirici, assicurando una maggiore parità di trattamento per il personale operante nel settore. Ai commi 2 e 3 sono previste disposizioni in tema di sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, il **comma 2** introduce modifiche all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, fissando il limite ordinamentale inderogabile di settant'anni per la cessazione dalla carica di sovrintendente, con la conseguenza che, al raggiungimento della soglia di età prevista per legge, il relativo contratto si risolve automaticamente. Tale modifica intende favorire il ricambio generazionale all'interno degli enti del settore lirico-sinfonico, e appare coerente con la disposizione di cui al comma 1, che appunto fissa la soglia dei settant'anni ai fini dell'operatività del divieto di conferimento degli incarichi di cui all'articolo 5, comma 9 del d.l. 95/2012.

Il **comma 3** detta, infine, disposizioni transitorie, al fine di prevedere che i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

- Articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
- legge 11 novembre 2003, n. 310.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

- Articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione al riguardo.

12. *Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La disposizione in esame ha fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa nei seguenti casi:

- l'articolo 2, comma 1, interviene a novellare l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedendo che il settimo periodo è sostituito dal seguente: «*Alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età.*».
- L'articolo 2, comma 2, interviene a novellare l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, prevedendo che, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «*Il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età.*».

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non introduce norme aventi efficacia retroattiva o aventi effetti di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è prevista l'adozione di successivi atti attuativi.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento, giacché dati e riferimenti statistici relativi alle materie oggetto del provvedimento in esame risultano già in possesso dell'Amministrazione e, pertanto, non è stato ritenuto necessario acquisirli nuovamente.

Disposizioni in materia di salute: articolo 3 (Proroga di termini in materia sanitaria)

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della Salute

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Articolo 3, commi 1, 2 e 3

L'articolo 3 dispone la proroga di termini in materia sanitaria. **Il comma 1** estende fino al 31 dicembre 2023 il periodo massimo per l'applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (che, in particolare, ha previsto la nomina del Commissario ad acta per i piani di rientro della spesa sanitaria per la regione Calabria). Si dispone, inoltre, che gli effetti di tale proroga operino, in relazione alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 150 del 2020 (che prevede che il Commissario ad acta si avvalga dell'AGENAS e che quest'ultima possa ricorrere, a tal fine, a personale comandato e a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio dei livelli delle prestazioni sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva), limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il comma 2 prevede che i Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 150 del 2020 decadono, se non confermati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il comma 3 prevede l'attribuzione di un compenso, corrispondente a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario, in favore dei sub-commissari di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, nominati dal Consiglio dei ministri al fine di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione che risulti inadempiente rispetto alla diffida del Presidente del Consiglio dei ministri ad adottare gli atti idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel relativo piano di rientro regionale.

Articolo 3, comma 4

Il decreto-legge n. 24 del 24/3/2022 recante: "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 52/2022, ha istituito dal 1° aprile 2022 "l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia" al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data di cessazione dell'emergenza, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia. La struttura si avvale di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività dell'ex Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9

dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 2 del predetto decreto stabilisce che al 30 giugno 2023, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente e che le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti stati di previsione della spesa. È prevista, altresì, la soppressione, decorrere dal 1° luglio 2023, dell'Unità e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla medesima.

L'intervento normativo in esame è volto a prorogare al 31 dicembre 2023 la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e successive modificazioni, che prevede la chiusura al 30 giugno 2023 della contabilità speciale e del conto corrente bancario di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 118 del 2020.

Infatti, tenuto conto che le attività amministrative e contabili da svolgere concernono ambiti differenti, quali l'acquisto di farmaci e vaccini, il trasporto ed il relativo stoccaggio, il potenziamento della rete ospedaliera, nonché la gestione di piattaforme informatiche, l'intervento mira a consentire l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale per dette attività nel corrente anno da parte del Ministero.

Articolo 3, comma 5

Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 10 maggio 2023, n. 51 prevede che, nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco, finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, siano prorogati i termini (dal 30 giugno 2023 al 1° ottobre 2023) della durata in carica dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

La proroga si ritiene necessaria al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento delle citate Commissioni data la rilevanza che tali organi attualmente rivestono ai fini dell'operato dell'AIFA nella fase di istruttoria per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi tutti i vaccini, e, in generale, la funzioni di alta consulenza tecnico scientifica che le stesse assicurano ai fini dell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'AIFA.

Articolo 3, comma 6

L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, proroga di un anno il termine di sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, disposto dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, che ha modificato l'articolo 7 con l'aggiunta del comma 1-bis. Tale intervento legislativo, in linea con quanto già disposto dalla richiamata legge di conversione n. 199 del 2022, si inserisce in un contesto post Pandemico, ove l'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 e tutti gli obblighi vaccinali previsti dagli artt. 4 e seguenti del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, sono ormai cessati da diversi mesi, rendendo così necessario un ripensamento sull'opportunità e sulla possibilità giuridica di mantenere in vigore o abrogare, con effetti *ex tunc*, la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 4-sexies del richiamato decreto-legge n. 44 del 2021. L'intervento normativo è coerente con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Articolo 3, commi 1, 2 e 3

Il comma 1 dell'articolo 3 in esame dispone una novella all'articolo 2, comma 1, del D.L. 169/20228 prevedendo l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2023 del periodo massimo disposto dalla normativa vigente per l'applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, la cui scadenza era stata fissata inizialmente all'11 novembre 2022. Il richiamato articolo 2, comma 1, del DL. 169/2022, novellando l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (L. n. 181/2020) ha stabilito l'estensione da 24 a 30 mesi della durata del periodo massimo ivi previsto – tra le disposizioni transitorie del decreto - per l'applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, originariamente previsto fino al raggiungimento degli obiettivi e, più puntualmente, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 150.

Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1 comma 4 del D.L. n. 150/202010 che autorizza il Commissario ad acta nominato per la gestione commissariale del SSR Calabria ad avvalersi dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali (AgeNaS), si prevede che gli effetti delle disposizioni di proroga operino limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 maggio 2023).

Il comma 2 prevede inoltre, che i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del sopra citato DL 150/2020, decadono ove non confermati con le procedure di cui il medesimo articolo 2, entro 60 giorni della data entrata in vigore del presente decreto. Più in dettaglio, il richiamato comma 1, articolo 2, del DL. 150 ha disposto il potere per il Commissario ad acta nominato per la gestione del SSR Calabria, entro 30 giorni dalla nomina e previa intesa con la Regione, nonché con il Rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, di nominare un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del Servizio sanitario regionale.

Il comma 3 in esame aggiunge una nuova disposizione alla fine del comma 2, articolo 4, del D.L. 159/2007 prevedendo che ai subcommissari spetti un compenso corrispondente a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario. In base alla normativa vigente, il trattamento economico dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario è definito dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, come modificato dal D.P.C.M. n. 319 del 2001 e rimodulato dal comma 14, articolo 61, del DL. 112/2008. a normativa regionale di ciascun ente territoriale è intervenuta riconoscendo percentuali inferiori al 100% di detta cifra, anche in conseguenza del richiamato comma 14, articolo 61, del DL. 112/2008, che ha stabilito una riduzione del 20%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, dei compensi da riconoscere ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle ASL, AO (aziende ospedaliere), AOU (aziende ospedaliere universitarie), IRCSS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e IZS (Istituti zooprofilattici sperimentali), posta a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi ad essi spettanti.

Articolo 3, comma 4

L'intervento in esame si inquadra nell'ambito dell'assetto normativo correlato all'emergenza epidemiologica da Covid -19. In particolare:

- decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per i contenimento e la diffusione dell'epidemia da Covid-19”;
- decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.52, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contratto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;
- decreto-legge 31 ottobre 2022, n.162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2002, n. 199, recante “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici

penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”;

Articolo 3, comma 5

- decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in particolare, l'articolo 48 che disciplina l'istituzione dell'AIFA;
- decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, n. 245 recante Regolamento organizzativo e sul funzionamento dell'AIFA;
- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 38 che ha prorogato la durata in carica dei componenti della CTS e CPR fino al 30 giugno 2023;
- decreto-legge 8 novembre 2022 n. 169, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196 e, in particolare, l'articolo 3 che prevede la soppressione della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) e che le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE).

Articolo 3, comma 6

Il quadro normativo nazionale è composto dall'articolo 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, che disciplina il procedimento sanzionatorio per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, prevedendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di € 100,00, irrogata dal Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia delle entrate – Riscossione (AdeR), nei confronti delle categorie di soggetti obbligate alla vaccinazione dagli articoli 4 e seguenti del richiamato decreto-legge n. 44 del 2021. Tale obbligo è cessato per il personale sanitario il 31 dicembre 2022, mentre, per tutte le altre categorie di soggetti, l'obbligo vaccinale è terminato il 30 giugno 2022. Ciò nonostante, al 30 dicembre 2022, prima dell'entrata in vigore della sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, prevista dall'articolo 7, comma 1-bis del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, sono stati notificati solo in parte gli avvisi di addebito per le sanzioni pecuniarie nei confronti di coloro che sono risultati inadempienti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Articolo 3, commi 1, 2 e 3

Il comma 1, dell'articolo in esame incide sull'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, prevedono l'estensione al 31 dicembre 2023 del periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria. Incide, inoltre, sull'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, il quale prevede che gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022 operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Per quanto concerne il comma 2, la disposizione incide sull'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 81, che disciplina la nomina dei Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, in ordine ai quali, si prescrive la decadenza ove non confermati con le medesime procedure entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

In merito al comma 3, l'intervento incide sulla disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ove si prevede che ai subcommissari, eventualmente nominati per affiancare il Commissario *ad acta* delle regioni in piano di rientro nell'esecuzione del piano commissariale, spetta un compenso non superiore a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario.

Articolo 3, comma 4

La misura proposta è armonizzata con tutti i provvedimenti indicati al punto 2) e si inserisce nella fase di chiusura delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di emergenza Covid-19. Nello specifico la norma proposta modifica l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52 disponendo la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 della chiusura della contabilità speciale e del conto corrente bancario di cui al comma 1 dell'art. 2 medesimo.

Articolo 3, comma 5

La disposizione in esame, intervenendo sull'originario e più volte modificato termine di scadenza previsto all'articolo 38, comma 1, del DL. n. 152/2021, prevede lo spostamento di tale termine al 1° ottobre 2023 per la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, scaduti la prima volta il 20 settembre 2021 e già operanti in regime di *prorogatio*, rispetto all'imminente termine di scadenza del 30 giugno 2023. Quest'ultimo intervento è motivato in ragione del complesso processo di riorganizzazione della stessa Agenzia, volta a dare attuazione agli investimenti previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR in concomitanza con la riforma del sistema delle medesime Commissioni consultive: la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR), entrambe rilevanti per la fase istruttoria necessaria ai fini dell'immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi i nuovi vaccini per contrastare l'emergenza pandemica.

Gli interventi di proroga di dette Commissioni consultive – nominate per tre anni con DM Salute del 20 settembre 2018 - sono avvenuti con i seguenti decreti-legge:

- una prima proroga al 30 giugno 2022 è stata disposta dall'art. 4, comma 8-duodecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Proroghe dei termini legislativi 2021, L. n. 15/2022);
- una seconda proroga (dal 30 giugno 2022) al 15 ottobre 2022 prevista, dall'art. 35, comma 5, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (cd. Semplificazioni fiscali, L. n. 122/2022);
- una terza proroga (dal 15 ottobre 2022) al 28 febbraio 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DL. 169/2022 (L. 196/2022) 23;
- una quarta proroga (dal 28 febbraio) al termine del 30 giugno 2023 disposta dall'articolo 4, comma 9-novies del DL. 198/2022 (cd. Proroghe dei termini legislativi 2022, L. n. 14/2023);
- la presente quinta proroga (dal 30 giugno 2023) al nuovo termine del 1° ottobre 2023, in forza della novella in esame.

Articolo 3, comma 6

La norma in analisi incide sull'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, prorogando la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie per

l'inosservanza dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, prevista dall'articolo 7, comma 1-bis del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, fino al 30 giugno 2024.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Articolo 3, comma 1, 2 e 3

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali previsti dalla Costituzione, nonché al riparto delle competenze normative e amministrative tra Stato e Regioni (artt. 117 e 118 della Costituzione).

Articolo 3, comma 4

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali previsti dall'art. 32 della Costituzione, nonché al riparto delle competenze normative e amministrative tra Stato e Regioni (artt. 117 e 118 della Costituzione).

Articolo 3, comma 5

Con riferimento alla disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, riguardante la proroga della permanenza in carica dei componenti delle Commissioni tecnico-scientifiche istituite presso l'AIFA, nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia, l'ambito trattato può essere riconducibile alla materia "tutela della salute", rientrante nella potestà legislativa concorrente, per la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, spetta allo Stato la definizione dei principi fondamentali.

Articolo 3, comma 6

La norma è stata redatta nel rispetto dei principi costituzionali in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (art. 2 Cost.), tutela della salute (art. 32 Cost.), anche in relazione al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni e le province autonome. L'intervento de quo risulta coerente con quanto previsto dall'art. 117, comma 1, della Costituzione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Articolo 3, comma 1, 2 e 3

Le disposizioni introdotte sono compatibili con il riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni di cui all'art. 117 della Costituzione.

Articolo 3, comma 4

Le disposizioni introdotte sono compatibili con il riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni di cui all'art. 117 della Costituzione. Il provvedimento appare riconducibile alla materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione. La sentenza n. 37/2021 della Corte Costituzionale ha ricondotto alla materia della "profilassi internazionale" le misure di contratto all'epidemia Covid-19.

Articolo 3, comma 5

La disposizione normativa è compatibile con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Articolo 3, comma 6

La disposizione normativa è compatibile con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, trattandosi di sospensione di una potestà sanzionatoria amministrativa, attribuita con legge dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, previsti nell'articolo 118, 1° comma, Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Sono assenti rilegificazioni. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono presenti all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su analoga materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto la materia della norma proposta.

In reazione al comma 6, attualmente sono pendenti numeri giudizi di opposizione alla sanzione amministrativa, il cui procedimento di irrogazione è sospeso per effetto dell'articolo 7, comma 1-bis del decreto-legge n. 162 del 2022, sul quale la norma in analisi interviene.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

La disposizione non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Il comma 6 è compatibile con l'ordinamento europeo e con le disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sulla norma proposta o norma ad analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo in analisi è compatibile con gli obblighi internazionali vigenti.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rinvencono precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, né si ha notizia di giudizi pendenti sulla medesima o su analoga norma dinanzi al citato organo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti giurisprudenziali, né giudizi pendenti, innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in merito all'oggetto del presente intervento normativo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Considerata la specificità della materia trattata, non si ravvisano specifiche linee di regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nella norma proposta che risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Articolo 3, comma 1

Si è fatto ricorso alla novella per modificare l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196.

Articolo 3, comma 2

Non si è fatto ricorso alla novella legislativa.

Articolo 3, comma 3

Si è fatto ricorso alla novella per modificare l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Articolo 3, comma 4

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Articolo 3, comma 5

Si è fatto ricorso alla novella per modificare l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Articolo 3, comma 6

L'intervento normativo in analisi è volto a novellare, con atto avente forza di legge, il termine di sospensione contenuto nell'articolo 7, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2022

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La norma proposta non prevede effetti abrogativi impliciti, né norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono state introdotte disposizioni con effetto retroattivo, né di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla vigente disciplina.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi della norma proposta.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

È garantita la piena utilizzazione e l'aggiornamento dei dati attinenti alla materia oggetto del provvedimento, senza necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Disposizioni in materia fiscale: Articolo 4 (Proroga di termini in materia fiscale)

Referente ATN: Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, si rendono necessarie ed urgenti al fine di agevolare i contribuenti e/o gli intermediari professionali da cui questi siano rappresentati nell'esecuzione degli adempimenti connessi alla cosiddetta "rottamazione-quater", mediante la previsione di un arco temporale più ampio entro il quale effettuare sia l'adesione alla procedura in esame, sia il pagamento delle relative somme.

L'articolo 4, comma 2, ha l'obiettivo di garantire lo svolgimento dell'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta per la campagna dichiarativa 2023, a fronte dell'impossibilità tecnica di dare attuazione, per il periodo d'imposta 2022 (modelli di dichiarazioni 2023), all'art. 37, comma 2-bis, lett. c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (articolo così modificato per effetto dell'art. 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73).

L'articolo 4, comma 3 definisce la nuova finestra temporale entro cui devono svolgersi le elezioni dell'organo di Autogoverno della magistratura tributaria. La disposizione prevede, infatti, che le elezioni siano indette entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che, comunque, debbano avere luogo non oltre il 30 settembre 2023. La disposizione, dunque, contiene la proroga - dal 31 maggio 2023 al 30 settembre 2023 - del termine ultimo per lo svolgimento delle elezioni.

L'introduzione della proroga si è resa necessaria ed urgente, in quanto l'art. 40, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 13 del 2023 ha rideterminato i criteri per le suddette elezioni, eliminando la riserva di posti prevista per quattro componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria provenienti dalle diverse magistrature che hanno optato per il transito definitivo nella magistratura tributaria e fissando il termine ultimo per l'elezione. L'intervento ha consentito di superare i dubbi di legittimità costituzionale, sollevati dalla Corte di giustizia tributaria di Venezia con ordinanza n. 408 del 31/10/2022.

Ciò premesso, la proroga delle elezioni al 30 settembre 2023 tiene conto della necessità di rispettare i termini di legge previsti dal decreto legislativo n. 545 del 1992 per la campagna elettorale e di evitare che le elezioni siano destinate ad espletarsi nel periodo luglio-agosto 2023.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'articolo 4, comma 1, incide su alcuni dei commi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio per il 2023) che disciplinano la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. Rottamazione-quater).

In particolare, al comma 232, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e le parole: «rispettivamente il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente il 31 ottobre»; al comma 233, le parole: «1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2023»; ai commi 235 e 237, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; al comma 241, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»; al comma 243, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».

L'articolo 4, comma 2 modifica la decorrenza delle previsioni recate dalla lettera c-bis), del comma 2-bis, dell'art. 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (come introdotta per effetto del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73), la quale prevede che i sostituti d'imposta provvedono a "trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo

le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla lettera c)".

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, ha previsto che tale disposizione "*si applica a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.*".

Dalla medesima data cessa di avere applicazione l'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che individua gli adempimenti dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale (disposizioni riportate nel comma 2-bis dell'art. 37 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ad opera del decreto-legge n. 73 del 2022).

Il quadro normativo sul quale interviene la disposizione dell'**articolo 4, comma 3**, è composto dai seguenti provvedimenti:

- legge 31 agosto 2022, n. 130 (articolo 8, comma 5);
- articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'**articolo 4, comma 1** incide su alcuni dei commi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) che disciplinano la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. Rottamazione-*quater*), disponendo la proroga dei termini ivi previsti.

In particolare, si prevede innanzitutto che il pagamento dei debiti oggetto di definizione agevolata – ossia quelli risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 – possa essere effettuato in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023 ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali – ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione – con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Il decreto prevede, inoltre, che la manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data. La comunicazione da parte dell'agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023, e non più entro il 30 giugno.

Infine, si pospone dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.

Con l'intervento di cui all'**articolo 4, comma 2**, si posticipa al periodo di imposta successivo a quello indicato dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (periodo d'imposta 2022; modelli di dichiarazioni 2023), l'efficacia della misura contenuta nella lettera c-bis), del comma 2-bis, dell'art. 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come introdotta dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, la quale prevede che i sostituti d'imposta possano "*trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla lettera c)*".

La norma in esame dispone, in sostanza, il mantenimento delle modalità di trasmissione (cartacea) delle schede relative all'8, al 5 e al 2 per mille già previste dal decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 giugno 1999, n. 135, fino al periodo d'imposta 2023 (dichiarazioni 2024).

L'**articolo 4, comma 3** è volto a prorogare di centoventi giorni il termine ultimo per le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge n.

130 del 2022 di riforma della giustizia tributaria, così come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Con riferimento all'articolo 4, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Con riferimento all'articolo 4, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo di cui all'articolo 4 è pienamente compatibile con i principi in questione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Con riferimento all'articolo 4, non si rilevano profili di rilegificazione, né la possibilità di attuare in alternativa interventi di delegificazione e/o semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Con riferimento all'articolo 4, non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento all'articolo 4, commi 1 e 2, non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

Con riferimento al comma 3, dell'articolo 4, si fa presente che la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di alcune norme del decreto legislativo 545 del 1992 e della legge n. 130 del 2022. Tuttavia, tali dubbi di costituzionalità sono stati superati dalla modifica apportata dall'art. 40 decreto-legge 13 del 2023, all'art. 8, comma 5 della legge n. 130 del 2022 (completamente riscritto) per quanto concerne i criteri per l'elezione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e i relativi termini. La disposizione introdotta, invece, mira esclusivamente a prorogare i termini per consentire l'espletamento del rinnovo dell'organo di Autogoverno.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo di cui all'articolo 4 non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'articolo 4.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Con riferimento all'articolo 4, le norme non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto delle previsioni dell'**articolo 4**.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento all'**articolo 4**, non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Con riferimento all'**articolo 4**, non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Con riferimento all'**articolo 4**, non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Con riferimento all'**articolo 4**, i riferimenti normativi sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Con riferimento all'**articolo 4, comma 1**, sono presenti norme che ricorrono alla tecnica della novella attraverso modificazioni o integrazioni di disposizioni vigenti (*si veda quanto già rappresentato sub. 3, della parte I*).

All'**articolo 4, comma 2**, invece, non si è fatto ricorso alla tecnica della novella, dal momento che la norma dispone una proroga dell'entrata in vigore di altra previsione precedentemente introdotta.

La disposizione di cui all'**articolo 4, comma 3**, interviene nuovamente sui termini per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Stabilisce infatti la nuova finestra temporale entro cui devono svolgersi le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. La disposizione prevede, infatti, che le stesse debbano essere indette entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 e che, comunque, debbano avere luogo non oltre il 30 settembre 2023.

Si tratta del secondo intervento, successivo a quello operato con l'art. 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 13 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, che ha interamente riscritto l'art. 8, comma 5, legge n. 130 del 2022.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo normativo dell'**articolo 4, commi 1 e 2**, non sono presenti disposizioni abrogative espresse.

La disposizione del **comma 3 dell'articolo 4** non ha effetti abrogativi espressi; abroga, invece, implicitamente le disposizioni sostituite con l'intervento normativo in esame.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme dell'**articolo 4** non comportano la reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate, né tantomeno contengono interventi di interpretazione autentica.

Con l'intervento di cui all'**articolo 4, comma 2**, tuttavia, si posticipa la cessazione di efficacia dell'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come disposta dal comma 3 dell'art. 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Con riferimento all'**articolo 4**, non risulta la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Con riferimento all'**articolo 4**, non sono previsti provvedimenti di attuazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Data la natura della misura di cui all'**articolo 4**, non occorre la verifica della utilizzazione/aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del decreto.

Disposizioni in materia di sport: Articolo 5 (Disposizioni urgenti in materia di sport)

Referente: Settore legislativo del Ministro per lo sport e i giovani

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

La disposizione del comma 1 è stata resa necessaria e urgente in quanto, in considerazione del protrarsi delle complesse procedure di trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni di diritto singolare, diviene essenziale la proroga del mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, al fine di garantirne la piena operatività. La proroga in argomento scongiura interruzioni nell'operatività dell'Istituto – compresa la gestione dei Fondi speciali – e salvaguarda la conclusione del processo in corso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Quanto alla disposizione recata dal comma 3, risulta necessaria e urgente per consentire l'utilizzo della garanzia del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per l'erogazione di finanziamenti utili all'organizzazione di grandi eventi sportivi, di rilievo internazionale, in programma già nei prossimi mesi in Italia, primi fra tutti i Campionati del Mondo Assoluti di Scherma Olimpica – che si svolgeranno dal 22 al 30 luglio a Milano – e la Ryder Cup 2023 – che si terrà dal 25 settembre al 1° ottobre 2023 (cfr. articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 51/2023).

Infatti, come notato anche dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nel documento "Attuazione della Raccomandazione OCSE su eventi globali e sviluppo locale" del 2021, un evento di rilevanza internazionale può creare benefici tangibili e intangibili. Tra quelli tangibili, l'Organizzazione include la creazione o il potenziamento delle infrastrutture, la creazione di posti di lavoro, il rafforzamento delle Istituzioni e lo sviluppo delle economie locali e nazionali. Tra gli effetti non tangibili, l'OCSE considera l'aumento dell'orgoglio e della fiducia dei cittadini, la costruzione di capitale sociale e la coesione della comunità, nonché, la creazione di uno spirito di impegno civico. I Paesi che si candidano ad ospitare gli eventi internazionali, come riscontrato dalla medesima Organizzazione, hanno predisposto progetti di sviluppo, facendo leva su investimenti infrastrutturali a lungo termine, sulla crescita del turismo e del commercio e sulla creazione di posti di lavoro. L'ampliamento dell'operatività del Fondo in esame contribuirà, quindi, anche a stimolare lo sviluppo sociale ed economico dell'Italia. L'Istituto per il credito sportivo.

Il suddetto Fondo, in base a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, rilascia garanzie per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

Nella nuova formulazione, poi, oltre a prevedersi che la garanzia si riferisca a finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma, si intende realizzare un ampliamento dell'operatività del citato Fondo consentendo allo stesso di garantire la concessione di finanziamenti (sotto qualsiasi forma) a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali.

Si precisa che le attività contemplate dal comma 3 in esame rientrano tra le attività istituzionali dell'Istituto per il credito sportivo - ente pubblico economico, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali e, in qualità di banca pubblica, opera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario), erogando finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati; pertanto, il loro svolgimento avviene nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al termine dell'esercizio finanziario 2022, il Fondo di garanzia di cui all'art. 90,

comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, presentava una consistenza patrimoniale di 148,8 milioni di euro.

Il comma 4 dell'articolo 5 precisa che dall'attuazione delle disposizioni sinora esaminate non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; pertanto, l'ampliamento dell'operatività del Fondo verrà attuato a valere sulle disponibilità residue del Fondo medesimo.

La disposizione prevista al comma 2 si rende invece necessaria per garantire che una quota parziale delle risorse “*per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge*” possa essere destinata alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo.

La disposizione si inserisce quindi coerentemente nel quadro normativo relativo agli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, ove si prevede che il piano complessivo delle opere olimpiche sia costituito anche dalle opere connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, senza peraltro prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto riguarda la proroga del mandato del Presidente e degli organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni: articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come successivamente modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 e dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Per quanto concerne il fondo di garanzia istituito presso l'Istituto per il credito sportivo, la norma rilevante è rappresentata dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (e, in particolare, il comma 12).

Tra le altre disposizioni rilevanti si segnalano: la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, nonché la legge 29 dicembre 2002, n. 197 e, specialmente i commi 619 – 626 (in sintesi, relativi alla trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni di diritto singolare, con la denominazione Istituto per il credito sportivo e culturale Spa).

Quanto alle previsioni di cui al comma 2, il quadro normativo di riferimento è composto anzitutto dall'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Si segnala, inoltre, l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 (e, in particolare, il relativo comma 2).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione in commento modifica l'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 e l'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Si conferma l'assenza di rilegificazioni, nonché delegificazione e strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale, non risultano sollevate questioni di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto né altra giurisprudenza rilevante in merito.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La disposizione risulta compatibile con i principi eurounitari nonché con la relativa normativa.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che siano in corso procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento non appare in contrasto con altre Convenzioni internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rinvencono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento non ha alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni o linee guida prevalenti della regolamentazione in discussione, da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento proposto non introduce nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Come notato sopra al punto 3 della parte I, l'articolo 5 in esame interviene su disposizioni vigenti modificandole e integrandole.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La disposizione non comporta abrogazioni di precedenti atti normativi, ma modificazioni e integrazioni di disposizioni vigenti, come precisato al punto 3 della parte I.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento non ha effetto retroattivo né di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

In attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16/2020, dovrà fra l'altro essere definito un piano degli interventi, nell'ambito del quale – ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 in esame – dovranno essere inseriti anche quelli strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo, di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge in oggetto.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

Disposizioni in materia di trasporto: articolo 6 (*Termini in materia di infrastrutture e trasporti*) e **articolo 8** (*Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico*)

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Art. 6

Le disposizioni contenute nell'articolo sono finalizzate ad evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, in coerenza con il programma di governo, riguardanti gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e i lavori relativi agli aeroporti di Firenze e Salerno, attraverso la previsione di una proroga delle tempistiche inerenti agli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento.

Inoltre, si prevede un'ulteriore proroga del termine di conclusione della sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. Tale proroga si rende necessaria per consentire una adeguata sperimentazione di tali mezzi di mobilità sostenibile.

Art. 8

La disposizione differisce al 30 novembre 2023 l'entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, che disciplina l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine, oltre che al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante. Essa ridefinisce, inoltre, i criteri da seguire nell'emanazione del provvedimento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 206 del 2016, atteso che sono ormai venute meno le esigenze connesse all'emergenza pandemica. Prevede, inoltre, un regime transitorio necessario ad evitare dubbi interpretativi sulla normativa applicabile sin dall'immediatezza, necessità derivante dai contenziosi amministrativi in atto sorti a seguito delle istanze presentate da soggetti privati per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione degli assistenti bagnanti. Tale disposizione si rende necessaria per garantire una maggiore professionalizzazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Art. 6

Il quadro normativo nazionale è costituito:

- dall'articolo 11-quinquiesdecies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
- dall'articolo 33-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Art. 8

Il quadro normativo nazionale è costituito:

- dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- dall'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
- dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre 2016, n. 269.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Art. 6

Il comma 1 incide sull'articolo 11-quinquiesdecies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Il comma 2 incide sull'articolo 33-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Art. 8

L'articolo incide sull'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e sull'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Le disposizioni sono state proposte nel rispetto delle norme costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni sono in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni rispettano i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia oggetto dell'intervento normativo non è oggetto di interventi di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono presenti in Parlamento attualmente progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto dei presenti articoli.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non risultano incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri della Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono previste nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Art. 6

L'intervento fa ricorso della tecnica della novella legislativa modificando l'articolo 11-quinquiesdecies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e l'articolo 33-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Art. 8

L'intervento fa ricorso della tecnica della novella legislativa modificando l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e l'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Attualmente non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Art. 6

Non sono previsti eventuali atti successivi attuativi.

Art. 8

Alla lett. b) si prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento indicato nel secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre 2016, n. 269.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si è ravvisata la necessità di commissionare l'elaborazione di dati statistici in quanto sono stati ritenuti sufficienti i dati statistici in possesso dell'Amministrazione.

Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: articolo 11 (emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali)

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il provvedimento in esame risulta coerente con il programma di governo, trovando il suo fondamento nella necessità ed urgenza di stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di solidarietà sociale. Con particolare riferimento all'articolo 11, la norma trova il suo fondamento nell'esigenza di definire le modalità per prevedere emissioni filateliche con un sovrapprezzo per finalità solidaristiche.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è così strutturato:

- decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni - cd. Codice postale) che all'Articolo 32 stabilisce l'esclusività dello Stato nella fabbricazione delle carte valori. In particolare, la norma stabilisce, al secondo comma, che *"il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica."*
- decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 (Regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni - norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), che :
 - a) all'articolo 212 stabilisce che l'istituzione, la soppressione e le modificazioni dei tipi e specie delle carte valori postali sono disposte con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 32 del codice postale.
 - b) all'articolo 213 prevede la possibilità di emettere carte-valori commemorative o celebrative con DPR, sentito il Consiglio dei Ministri, con conseguente determinazione dei valori e delle caratteristiche con le modalità di cui all'art. 32 del codice postale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'articolo 11 è volto a istituire e disciplinare la procedura di emissione di cartevalori con maggiorazione destinata a finalità di natura solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città e per l'ambiente. Come evidenziato dagli artt. 212 e 213 del dpr 655/1982, le emissioni di carte-valori postali con maggiorazione sono costituite da francobolli in genere commemorativi o celebrativi, ove il valore facciale è indicato con una somma. Il primo ammontare è imputato al costo relativo al trasporto della corrispondenza che viene incassato dalle Poste; l'altro, che è detto maggiorazione o sovrapprezzo, viene raccolto dalle Poste e devoluto in beneficenza o in soccorso di persone bisognose di urgente e occasionale aiuto. In molte nazioni sono stati prodotti francobolli con maggiorazione molto noti come, ad esempio, quelli in favore della Croce Rossa o in soccorso di popolazioni afflitte da calamità naturali (anche in Italia, ad esempio, a seguito dell'alluvione della fine del 1994 in Piemonte) o in favore di associazioni che si occupano di cause sociali. Con la norma in esame si intende prevedere l'emissione con maggiorazione di francobolli che abbiano a oggetto una finalità

sociale, in quanto tale diversa da quella commemorativa o celebrativa, già disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655. Pertanto, il presente articolo, al comma 1, svincola l'emissione di carte-valori postali con maggiorazione dalle finalità di commemorazione di personaggi o di celebrazione di avvenimenti di particolare importanza. Il comma 2 prevede che l'emissione di carte-valori con finalità sociale con maggiorazione è autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, prendendo a modello il sistema di approvazione delle carte valori già indicato nell'art. 32 del Codice postale. L'articolo 11 del decreto-legge in esame stabilisce altresì che con lo stesso DPR sono individuati la percentuale della maggiorazione, il periodo di validità, il soggetto beneficiario della maggiorazione e gli adempimenti, a carico della società concessionaria, da eseguire al termine del periodo di validità. Si prevede poi al comma 3 che il valore e le caratteristiche tecniche sono definiti con un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 4 prescrive che la società concessionaria devolva, in nome e per conto dell'acquirente, sul conto corrente postale dedicato al beneficiario, l'incasso delle somme derivate dalla maggiorazione. Si pone infine nei confronti della società concessionaria l'obbligo di rendicontazione delle operazioni a favore del Ministero delle imprese e del made in Italy. Alla luce della lettura della norma si evidenzia che non vengono quindi modificate le disposizioni normative vigenti, bensì si aggiunge alla possibilità di emissione di carte-valori per finalità commemorative anche quella di carte valori con una maggiorazione per finalità sociali.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare con gli articoli 97 e 81 della Costituzione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali, in quanto i vari ambiti normativi disciplinati sono di competenza esclusiva statale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione né sussiste la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano altre iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'UE da segnalare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'articolo non contiene nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, né è disposta l'abrogazione espressa di disposizioni normative sulla medesima materia.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

La norma prevede che l'emissione delle carte-valori postali con sovrapprezzo per finalità sociali è autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy: col medesimo d.p.r. sono definiti il valore della maggiorazione, il periodo di validità, il soggetto beneficiario, nonché gli adempimenti che la società concessionaria deve attuare al termine del periodo di validità (art. 11 comma 2).

Inoltre, si demanda ad un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione del valore e delle caratteristiche delle carte-valori postali con sovrapprezzo per finalità sociali.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non sussistono tali necessità.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO: Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio del Ministro; Ministro per lo sport ed i giovani; **Ministeri:** dell'economia e delle finanze; della salute; del lavoro e delle politiche sociali; delle imprese e del made in Italy; della cultura.

Per le disposizioni di cui agli articoli 5 e 3, comma 5, è stata concessa l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale “Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR”.

Le relazioni AIR settoriali, in relazione ai contributi pervenuti, sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

- 1) Disposizioni in materia culturale: **articolo 2.**
- 2) Disposizioni in materia di salute: **articolo 3.**
- 3) Disposizioni in materia fiscale: **articolo 4.**
- 4) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: **articoli 6 e 8.**
- 5) Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: **articolo 11.**

Disposizioni in materia di cultura: Articolo 2 (Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero della Cultura.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’articolo 2 al comma 1 introduce modifiche all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedendo che il settimo periodo è sostituito dal seguente: “*Alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età.*”.

L’articolo 5, comma 9 del predetto d.l. n. 95 del 2012, come noto, pone in capo alle pubbliche amministrazioni, comprese quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), il divieto di attribuire incarichi retribuiti, di studio e di consulenza, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. La norma vieta, altresì, alle stesse amministrazioni di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni, fatta eccezione per quegli incarichi che siano conferiti a titolo gratuito. Inoltre, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la norma prevede che la durata degli stessi non possa essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Con esclusivo riferimento al personale già in quiescenza delle fondazioni lirico-sinfoniche, infine, l’ultimo periodo del comma 9, nella versione ante novella, prevedeva l’applicazione del divieto di conferimento di incarichi al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La novella in commento interviene proprio su tale ultimo comma, eliminando il riferimento al personale già in quiescenza delle fondazioni lirico-sinfoniche e prevedendo che il divieto di conferimento degli incarichi per le medesime fondazioni si applichi al raggiungimento del settantesimo anno di età. La riforma nasce dall’esigenza di assicurare una maggiore parità di trattamento nel settore degli enti lirico sinfonici, nonché l’uniforme applicazione del divieto di conferimento di incarichi nel settore. Come già accennato, infatti, l’ultimo periodo dell’articolo 5, comma 9, nella sua versione previgente trovava applicazione solo nei confronti del personale già in quiescenza delle fondazioni lirico-sinfoniche, con la conseguenza che, soltanto in favore di quanti provenissero dal settore lirico era ritenuto applicabile il divieto del conferimento degli incarichi al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici. Disposizione che, peraltro, non trovava applicazione nei confronti di soggetti di nazionalità non italiana, giacché gli stessi non risultavano collocati in quiescenza nell’ambito del sistema pensionistico italiano, con la conseguenza che, per tali soggetti, non si riteneva operante alcuno dei limiti di cui all’articolo 5, comma 9.

La novella in esame, pertanto, mira a risolvere tali criticità, introducendo un criterio di più generale e univoca applicazione ai fini dell’operatività del divieto di conferimento di incarichi di cui all’articolo 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, ovvero quello del compimento del settantesimo anno di età, a prescindere dall’avvenuto pensionamento e indipendentemente dalla provenienza o meno dal settore degli enti lirici, il cui riferimento scompare all’interno della norma.

Ai commi 2 e 3, l’articolo 2 reca disposizioni in tema di sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, il comma 2 introduce modifiche all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, prevedendo che, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “*Il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età.*”.

Per effetto della novella in commento, l’articolo 13, comma 3 del d.lgs. n. 367 del 1996, recante “*Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di*

diritto privato”, prevede che: “*Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Il consiglio di amministrazione può revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi.*”. La modifica intende fissare il limite ordinamentale inderogabile di settant’anni per la carica di sovrintendente, con la conseguenza che, al raggiungimento della soglia di età prevista per legge, il relativo contratto si risolve automaticamente, favorendo il ricambio generazionale all’interno di tali enti. La norma risulta coerente anche con la disposizione di cui al comma 1 che, come sopra illustrato, fissa la soglia dei settant’anni per l’operatività del divieto di conferimento degli incarichi di cui all’articolo 5, comma 9 del d.l. 95/2012.

Il comma 3 detta, infine, disposizioni transitorie, al fine di prevedere che i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già compiuto il settantesimo anno di età cessano anticipatamente dalla carica, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L’articolo 2 al comma 1 prevede che, per le fondazioni lirico sinfoniche, il divieto di conferimento di incarichi di cui all’articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età.

La novella mira a risolvere talune criticità riscontrate nel settore enti lirici in tema di applicabilità del divieto di conferimento degli incarichi a pensionati. In particolare, la versione previgente dell’articolo 5, comma 9, ultimo periodo, nel prevedere solo per il personale collocato in quiescenza delle fondazioni lirico-sinfoniche l’applicazione del divieto di conferimento degli incarichi al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitava solo a tali soggetti l’applicazione della misura in questione. Vigeva, quindi, un regime differenziato del divieto di conferimento degli incarichi, il cui discrimine era la provenienza o meno dal settore degli enti lirici, e che solo nel primo caso comportava l’applicazione del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale limite ordinamentale, in forza del canone interpretativo testuale di cui all’articolo 12 delle preleggi, veniva riferito al limite ordinamentale più elevato in assoluto, ovvero a quello stabilito dai singolari regimi di carattere speciale (ovvero al compimento del settantesimo anno di età per magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari ordinari). Ne derivava che, come già chiarito, soltanto per il personale già collocato in quiescenza delle fondazioni liriche il divieto di conferimento degli incarichi di cui al richiamato articolo 5, comma 9 “scattava” al raggiungimento del settantesimo anno di età, mentre per tutti gli altri si applicava il regime ordinario determinato dalla c.d. “legge Madia” (legge n. 124 del 2015) che fissa quale limite per il pensionamento d’ufficio il compimento dei sessantacinque anni per il personale che, a tale età, abbia maturato un qualsiasi diritto a pensione o, in caso contrario, il compimento dei sessantasette anni di età, data oltre la quale il rapporto non può protrarsi ad eccezione del caso in cui il lavoratore non abbia maturato i 20 anni di contributi.

Senza contare, inoltre, che il divieto di conferimento degli incarichi a personale già collocato in quiescenza non trovava applicazione nei confronti dei soggetti di nazionalità non italiana, rispetto ai quali non operava alcun limite d’età, non risultando gli stessi collocati in quiescenza nell’ambito del sistema pensionistico italiano.

Con l’intento di risolvere le richiamate problematiche, la norma introduce, dunque, in materia di divieto di conferimento di incarichi presso le fondazioni lirico-sinfoniche un limite basato sull’età, prevedendo che il divieto di cui all’articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012 si applica, a prescindere dal collocamento in quiescenza, al raggiungimento del settantesimo anno di età.

I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti i limiti di età dei sovrintendenti delle fondazioni lirico sinfoniche.

In particolare, al fine di favorire il ricambio generazionale all'interno di tali enti, al comma 2 l'articolo in esame stabilisce che il sovrintendente cessa dalla carica, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età. Nella versione previgente, l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, prevedeva esclusivamente che il sovrintendente cessasse dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato. Ora la novella fissa un limite ordinamentale inderogabile di settant'anni. Tale disposizione, come sopra già evidenziato, è volta a consentire il *turn over* all'interno degli enti lirico-sinfonici. Se da un lato, infatti, si intende valorizzare le professionalità di settore altamente specialistico quale è quello delle fondazioni lirico-sinfoniche, dall'altro si ritiene altrettanto importante consentire a nuove professionalità di emergere. Al successivo comma 3 si introduce, infine, una disposizione transitoria, volta a prevedere che i sovrintendenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già compiuto il settantesimo anno di età, cessano dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

Al riguardo, si segnala che, sulla base dei dati acquisiti per il tramite della competente Direzione generale spettacolo del Ministero della cultura, delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, concernente "*Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato*", e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, recante "*Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali*", soltanto per una di esse si applicherà il regime transitorio di cui al comma in esame, in quanto il sovrintendente in carica ha già compiuto 70 anni. Delle restanti 13 fondazioni, per 11 di esse i sovrintendenti in carica hanno un'età compresa tra i 60 e i 68 anni; questi ultimi potrebbero quindi rientrare – nel futuro prossimo – nel campo di applicazione del comma 2. Nelle rimanenti 2 fondazioni, invece, gli attuali sovrintendenti hanno un'età inferiore ai 60 anni.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Le misure introdotte si prefiggono un duplice ordine di obiettivi: per un verso, esse mirano a garantire che, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, sia assicurata la parità di trattamento in materia di divieto di conferimento di incarichi; per l'altro verso, esse mirano a consentire il ricambio generazionale fra i soggetti operanti nel settore, prevedendo la cessazione dalla carica dei sovrintendenti al compimento del settantesimo anno di età.

Più nel dettaglio, al comma 1 si prevede che, per le fondazioni lirico-sinfoniche, il divieto di conferimento di incarichi di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione si pone quale obiettivo quello di disciplinare in maniera più uniforme il conferimento degli incarichi di cui al citato articolo 5, comma 9 presso le fondazioni in questione, eliminando le disparità di trattamento venutesi a creare per effetto della disciplina vigente *ante* novella. Nella versione previgente, infatti, il limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 operava solo per il personale già collocato in quiescenza delle fondazioni lirico-sinfoniche. Tale previsione si giustificava alla luce della particolare complessità e dell'elevato valore artistico delle prestazioni nel settore lirico-sinfonico, tali per cui si intendeva garantire la possibilità di continuare a usufruire delle professionalità del settore, anche dopo l'avvenuto pensionamento delle stesse. D'altro canto, tuttavia, in sede di applicazione della misura è emerso come la stessa fosse foriera di disparità di trattamento per quei soggetti, anch'essi già collocati in quiescenza, i quali non avessero prestato servizio per gli enti lirici di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310. Per tale categoria, infatti, rimaneva applicabile il regime ordinario del divieto di attribuzione incarichi di cui all'articolo 5, comma 9. Senza contare che, nel

caso di professionalità provenienti dall'estero, il regime dei divieti in questione non era da ritenersi applicabile, tenuto conto che tali soggetti non risultavano collocati in quiescenza nell'ambito del sistema pensionistico italiano. Per coloro che ricevevano una pensione all'estero o comunque non percepivano alcun trattamento pensionistico in Italia, in definitiva, non risultava applicava alcun limite di età.

La novella in esame ha quindi introdotto un limite per il conferimento degli incarichi presso le fondazioni lirico-sinfoniche basato esclusivamente sull'età, con l'obiettivo di garantire un'applicazione uniforme della disciplina in materia, evitando di incorrere in trattamenti differenziati in base all'*excursus* lavorativo o al Paese di provenienza.

Altro obiettivo che la disposizione si propone di realizzare è il *turn over* all'interno delle fondazioni lirico-sinfoniche. Per tale motivo, si introduce, all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, una previsione volta a determinare la decadenza automatica dalla carica del sovrintendente al compimento del suo settantesimo anno di età. La norma intende, dunque, fissare il limite ordinamentale inderogabile di settant'anni per ricoprire la carica di sovrintendente, al raggiungimento del quale il contratto si risolve di diritto.

Si introduce, infine, una disposizione transitoria, al fine di prevedere che i sovrintendenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già compiuto il settantesimo anno di età, cessano dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

Si segnala, da ultimo, che tutti gli interventi sopra descritti sono ritenuti adeguati agli obiettivi perseguiti dalle singole disposizioni.

2.2 INDICATORI DI RIFERIMENTO

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati sarà verificato attraverso il monitoraggio, a cura del MIC e della Direzione generale titolare delle specifiche attività previste dai provvedimenti in esame, dell'efficacia complessiva degli interventi negli ambiti investiti dalle singole disposizioni, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli uffici di volta in volta coinvolti, comparandoli con i dati riferiti al periodo precedente all'entrata in vigore decreto-legge in questione. Al riguardo, si ritiene che la struttura maggiormente coinvolta dalle misure in argomento sia la Direzione generale Spettacolo, mentre, quali principali indicatori associati agli obiettivi delle misure in esame, saranno presi in considerazione:

- i dati relativi agli incarichi direttivi conferiti presso le fondazioni lirico-sinfoniche in seguito all'entrata in vigore del presente decreto-legge, con particolare riferimento all'età dei soggetti cui vengono conferiti i predetti incarichi, all'eventuale avvenuto collocamento in quiescenza degli stessi, nonché alla provenienza o meno degli stessi dal settore delle fondazioni lirico-sinfoniche;
- i dati relativi al numero degli incarichi di sovrintendente cessati in seguito al raggiungimento del limite dei settant'anni d'età;
- il dato relativo all'età anagrafica dei sovrintendenti cui vengono conferiti incarichi presso le fondazioni lirico-sinfoniche.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

L'articolo 2, nel dettare disposizioni che, per un verso, sono volte a garantire una maggiore uniformità nel conferimento di incarichi direttivi presso gli enti lirici, e, per l'altro verso, mirano a realizzare il *turn over* generazionale presso gli stessi enti, determina impatti positivi sulla collettività, in termini sia economici sia sociali.

Le attività riguardanti il settore dello spettacolo, infatti, rivestono contemporaneamente un ruolo culturale, educativo e sociale, ma anche economico e produttivo.

Dal punto di vista dell'impatto economico, gli eventi culturali, come una vera e propria infrastruttura o un investimento immobiliare, attivano processi virtuosi di incremento della domanda di beni e servizi nel contesto interessato, favorendo lo sviluppo dell'economia del territorio.

Sotto il profilo dei destinatari della normativa, gli impatti attesi riguardano un miglioramento della qualità e della pluralità dell'offerta artistica e culturale e una maggiore qualificazione delle competenze professionali.

3.2 IMPATTI SPECIFICI

Con riferimento agli impatti specifici delle misure di competenza di questa Amministrazione, si osserva quanto segue.

– ARTICOLO 2

L'intervento normativo non ha effetti svantaggiosi per la micro, piccola e media imprenditoria e non sortisce effetti sulla concorrenza, giacché reca disposizioni atte a garantire l'uniforme disciplina in materia di conferimento di incarichi direttivi presso le fondazioni lirico-sinfoniche, e, per l'altro verso, intende realizzare il ricambio generazionale presso le medesime.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Con riferimento all'**articolo 2**, il provvedimento sarà attuato da ciascuna delle quattordici Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, concernente "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato", e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, recante "Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali".

4.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalla competente Direzioni generali Spettacolo, con le risorse umane e strumentali e le procedure già in atto, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Dati e informazioni saranno raccolti in riferimento agli incarichi direttivi conferiti ai sensi della novella in esame presso le fondazioni lirico-sinfoniche, con particolare riferimento all'età del soggetto cui l'incarico è conferito e al settore di provenienza.

Disposizioni in materia di salute: **articolo 3** (*Proroga di termini in materia sanitaria*)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero della Salute

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

articolo 3, comma 4

L’intervento normativo in esame è volto a prorogare al 31 dicembre 2023 la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e successive modificazioni, che prevede la chiusura al 30 giugno 2023 della contabilità speciale e del conto corrente bancario di cui al comma 9 dell’articolo 122 del decreto-legge n. 118 del 2020.

L’intervento è apparso l’unico percorribile, non risultando attuabili né l’opzione di non intervento, né opzioni alternative. Il destinatario diretto è il Ministero della salute che, a decorrere dal 1° luglio 2023, subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all’ l’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia”, (UCCV) istituita con il citato decreto legge.

La proroga viene richiesta al fine di consentire l’utilizzo delle risorse della contabilità speciale per il completamento delle attività di contrasto alla pandemia da Covid19. In particolare, dette risorse saranno utilizzate per l’esecuzione e la conclusione dei contratti ancora in corso con gli operatori economici.

Continuare ad utilizzare la contabilità speciale, attraverso la gestione unitaria delle attività e delle procedure ancora in corso, consentirà, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il passaggio alla contabilità ordinaria con tempi e modalità coerenti con il ciclo del bilancio.

articolo 3, comma 6

Il presente intervento normativo è volto a prorogare la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 4-*sexies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, al 30 giugno 2024.

Già la legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, aveva disposto la sospensione delle attività e dei procedimenti sanzionatori di cui sopra, fino al 30 giugno 2023, con conseguente sospensione anche della riscossione.

La disposizione normativa in analisi ha prorogato ulteriormente tale termine al 30 giugno 2024, così da poter avere un tempo più ampio per verificare e approfondire l’opportunità e la conseguente possibilità giuridica di mantenere in vigore o meno la sanzione di cui all’articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021, considerato l’attuale fase storica, caratterizzata dalla fine della fase emergenziale, e la cessazione dell’obbligo vaccinale, ormai da quasi un anno.

Tale intervento legislativo, in linea con quanto già disposto dalla richiamata legge di conversione n. 199 del 2022, si inserisce in un contesto post pandemico, ove l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 e tutti gli obblighi vaccinali previsti dagli artt. 4 e seguenti del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, sono ormai cessati da diversi mesi, rendendo così necessario un ripensamento sull’opportunità e sulla possibilità giuridica di mantenere in vigore o abrogare, con effetti *ex tunc*, la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 4-*sexies* del richiamato decreto-legge n. 44 del 2021.

Infatti, alla data del 30 dicembre 2022, prima dell’entrata in vigore della sospensione legislativa,

erano già state completate le operazioni, iniziate nel mese di marzo 2022, di consegna delle comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti dei soggetti con età uguale o superiore ai cinquanta anni che, alla data del 1° febbraio 2022, erano risultati inadempienti all'obbligo vaccinale, per un totale di circa 2,5 milioni di comunicazioni e sono stati inviati i primi 774.062 avvisi di addebito.

In assenza della proroga della sospensione, si sarebbe dovuto programmare con l'Agenzia delle entrate – Riscossione il riavvio, già dal 1° luglio 2023, del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021 e il rinnovo del protocollo d'intesa stipulato dal Ministero della salute e l'Agenzia delle entrate – Riscossione.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

articolo 3, comma 4

La proposta normativa risponde all'esigenza di prorogare, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023, l'utilizzo della contabilità speciale da parte del Ministero della salute per le attività di completamento delle misure di contrasto alla pandemia da COVID 19. I rapporti contrattuali ancora in corso (acquisto, gestione, trasporto e stoccaggio vaccini anti-Covid-19, gestione di piattaforme info logistiche e banche dati, gestione, trasporto e stoccaggio di DPI ed altro materiale utile al contrasto della diffusione della pandemia, attività di smaltimento di vaccini e farmaci scaduti) proseguiranno senza soluzione di continuità. L'utilizzo della contabilità speciale, pertanto, consentirà di assicurare continuità nell'azione amministrativa nella fase di passaggio dall'UCCV al Ministero della salute, con particolare riferimento alla necessità di garantire la tempestività dei pagamenti.

articolo 3, comma 6

La proroga del termine di sospensione delle attività e del procedimento sanzionatorio per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, disposto con il presente intervento legislativo, persegue l'obiettivo generale di ponderare attentamente l'opportunità, oltre che la possibilità, anche giuridica, di mantenere ancora in vigore, ovvero di abrogare, con effetti *ex tunc*, la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021.

Trattandosi di una proroga, non si rinviengono altri obiettivi specifici e diversi rispetto a quello sopra menzionato.

2.2 Indicatori

articolo 3, comma 4

Rapporto tra pagamenti effettuati nei tempi previsti e pagamenti da effettuare.

articolo 3, comma 6

L'obiettivo sopra indicato dovrà essere attentamente valutato e ponderato, sia dal punto di vista socio-economico, sia sul piano giuridico. Tra i principali indicatori si può menzionare l'andamento dei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative e, in particolare, le sentenze di annullamento dell'avviso di addebito con condanna alle spese processuali.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

articolo 3, comma 4

La norma consente l'utilizzo di procedure che favoriscono la tempestività nei pagamenti. Pertanto, ha un'incidenza positiva sugli operatori economici titolari di rapporti contrattuali con il Ministero.

articolo 3, comma 6

L'intervento normativo in analisi, costituendo una proroga di un termine già previsto, non determina altri e diversi impatti. Si rappresenta, peraltro, che trattandosi di una sospensione legale e non di una abrogazione definitiva, non determina alcun impatto economico.

Sul piano sociale, tuttavia, la sospensione del procedimento sanzionatorio e della conseguente fase di riscossione, sta provocando incertezze della legittimità della sanzione stessa, con conseguente aumento del contenzioso che, in alcuni casi, provoca sentenza di annullamento dell'avviso di addebito con condanna anche al pagamento delle spese processuali.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Le disposizioni in esame non contengono disposizioni che possono incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza

Le disposizioni in esame non hanno effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

Le disposizioni in esame non introducono e non eliminano oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Le disposizioni in esame sono state predisposte nel rispetto dei livelli minimi della regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

articolo 3, comma 4

La norma sarà attuata a cura del Ministero della salute

articolo 3, comma 6

Trattandosi di una proroga di un termine che ha disposto la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione di cui all'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021, non ci sono nuove e aggiuntive condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere sulla concreta attuazione del presente intervento

normativo e sulla sua efficacia. Infatti, il Ministero della salute e l’Agenzia delle entrate – Riscossione hanno già sospeso le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie al 31 dicembre 2022, data di entrata in vigore della prima sospensione legislativa.

4.2 Monitoraggio

articolo 3, comma 4

I competenti uffici del Ministero della salute si occuperanno dell’esecuzione e dell’effettiva attuazione dell’intervento e ne cureranno il monitoraggio alla luce degli indicatori previsti.

articolo 3, comma 6

Il presente intervento normativo verrà valutato nel corso del prossimo anno, eventualmente anche monitorando gli esiti dei giudizi di opposizione, al fine di verificare, alla scadenza del termine di sospensione, se sarà ancora opportuno o meno mantenere in vigore la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021.

Disposizioni in materia fiscale: Articolo 4 (Proroga di termini in materia fiscale)

Referente AIR: Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'**articolo 4, comma 1** contiene la proroga di termini in materia fiscale ed è finalizzato ad agevolare i contribuenti e/o gli intermediari professionali da cui questi sono rappresentati nell'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 1, commi da 231 a 252 (c.d. rottamazione-*quater*) della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), mediante la previsione di un arco temporale più ampio entro il quale effettuare sia l'adesione alla procedura in esame, sia il pagamento delle somme ad essa correlate.

In particolare, con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui all'art. 1, commi da 231 a 252 (c.d. rottamazione-*quater*) della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), si prevede che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possa essere effettuato in unica soluzione, non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

L'intervento prevede, inoltre, che la manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data. La comunicazione da parte dell'agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno. Si pospone al 31 ottobre 2023, dal 31 luglio, la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.

Il **comma 2** posticipa al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l'invio telematico da parte dei sostituti d'imposta delle schede relative all'8, al 5 e al 2 per mille dell'Irpef, mantenendo le modalità di trasmissione precedentemente in vigore (cartacea) per il periodo d'imposta 2022.

L'**articolo 4, comma 3**, definisce la nuova finestra temporale entro cui devono svolgersi le elezioni dell'organo di autogoverno della magistratura tributaria. La disposizione prevede, infatti, che le stesse debbano essere indette entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 e che, comunque, debbano avere luogo non oltre il 30 settembre 2023. La disposizione oggetto di analisi, dunque, contiene la proroga del termine ultimo per lo svolgimento delle elezioni dal 31 maggio 2023 al 30 settembre 2023.

L'introduzione della nuova norma si è resa necessaria, in quanto il legislatore era intervenuto con l'art. 40, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 13 del 2023, riscrivendo interamente l'art. 8 comma 5 della legge n. 130 del 2022, che modificava i criteri per l'elezione, eliminando la riserva di posti prevista per 4 componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria provenienti dalle diverse magistrature, che hanno optato per il transito definitivo nella magistratura tributaria, e fissando il termine ultimo per l'elezione. Tale intervento ha consentito di superare i dubbi di legittimità costituzionale, sollevati dalla Corte di giustizia tributaria di Venezia con ordinanza n. 408 del 31/10/2022.

Ciò premesso, la proroga delle elezioni al 30 settembre 2023 tiene conto della necessità di rispettare i termini di legge previsti dal decreto legislativo n. 545 del 1992 per la campagna elettorale e di evitare che le elezioni siano destinate ad espletarsi nel periodo luglio-agosto 2023.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) all'art. 1, commi da 231 a 252, reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione-*quater* delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, collocandosi nel solco degli interventi previsti dai decreti-legge n. 193 del 2016 (c.d. rottamazione cartelle), n. 148 del 2017 (c.d. rottamazione-*bis*), n. 119 del 2018 (rottamazione-*ter*), n. 34 del 2019 e dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

Nel corso degli anni, anche in considerazione dell'emergenza da Covid-19, i termini per il pagamento delle rate dovute per aderire alla rottamazione-*ter* sono stati posticipati e rimodulati dai provvedimenti emergenziali. In particolare, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto "Sostegni-*ter*") aveva previsto la riammissione ai benefici della definizione agevolata per i contribuenti che non avessero corrisposto, entro il 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento. Inoltre, era stato stabilito che, per le rate in scadenza nell'anno 2022, il pagamento era considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

Nel dettaglio, l'art. 1, comma 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) ha consentito di definire, con modalità agevolate, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Ove si aderisca a tale procedura sono dovute le sole somme affidate a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica.

Pertanto, non sono dovuti:

- gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni;
- gli interessi di mora (ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973), come in passato;
- le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (cosiddette sanzioni civili, di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46), analogamente alle passate rottamazioni;
- con una novità rispetto alle precedenti definizioni agevolate, le somme maturate a titolo di aggio per l'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Analogamente alle precedenti rottamazioni, l'art. 1, comma 232 della citata legge di bilancio per il 2023 ha previsto che il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione, ovvero ratealmente con un numero massimo di diciotto rate.

Ai sensi del successivo comma 233 - che riprende quanto già disposto per la cosiddetta "rottamazione-*ter*" prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 119 del 2018 - in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

L'articolo 4, comma 1, si inserisce in tale contesto e incide sull'art. 1, commi 232, 233, 235 e 237 della legge di bilancio per il 2023, prevedendo la proroga dei termini e stabilendo che il pagamento dei debiti oggetto di definizione agevolata (ossia quelli risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022) possa essere effettuato in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023 ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali (ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione) con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

L'intervento prevede, inoltre, che la manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data. La comunicazione da parte dell'agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023, e non più entro il 30 giugno.

Infine, si pospone dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.

Per quanto concerne l'**art. 4, comma 2**, si rileva che la lettera *c-bis*), del comma *2-bis*, dell'art. 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come introdotta dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, ha previsto che i sostituti d'imposta provvedono a "trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla lettera c)".

L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, a sua volta, ha previsto che "Le disposizioni di cui al comma 1 (che introduce il comma *2-bis* all'art. 37 del decreto legislativo n. 241 del 1997, n.d.r.), si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Per effetto di detta modifica normativa, che si applicherebbe a partire dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche da presentare nel 2023 (relative al periodo d'imposta 2022) i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale provvedono quindi ad inviare telematicamente i dati contenuti nelle schede relative alle scelte che essi ricevono dai propri dipendenti, unitamente al modello 730.

A seguito delle prescritte interlocuzioni con il Garante della Privacy in merito allo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate recante le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella scheda riguardante le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1) da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale (si veda il parere del Garante della Privacy, provvedimento n. 79 del 23.03.2023) è emersa la necessità di adottare delle misure di adeguamento tecnico delle modalità di trasmissione.

Tali misure, secondo quanto comunicato dal partner tecnologico SOGEI SPA, saranno operative a partire dalla campagna dichiarativa 2024.

Stante l'impossibilità di provvedere all'introduzione delle misure tecniche necessarie all'attuazione della previsione di cui alla lettera *c-bis*), nei termini previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (periodo d'imposta 2022; modelli di dichiarazioni 2023), con l'intervento in esame si posticipa al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l'efficacia della misura modificativa suindicata, mantenendo, nelle more, le modalità di trasmissione (cartacea) delle schede relative all'8, al 5 e al 2 per mille già previste dal decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 giugno 1999, n. 135.

Il **comma 3 dell'articolo 4** apporta modifiche all'articolo 8, comma 5 della legge n. 130 del 2022, così come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 13 del 2023, prorogando i termini previsti per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

La proroga risponde sia all'esigenza di adeguare i termini delle elezioni alle disposizioni recate dall'articolo 8, comma 5 della legge n. 130 del 2022 (come modificato per effetto dell'articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 13 del 2023), sia alla necessità di rispettare i termini di legge previsti dall'art. 21 del decreto legislativo n. 545 del 1992 per la campagna elettorale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento di cui all'**articolo 4, comma 1**, è finalizzato ad agevolare i contribuenti e/o gli intermediari professionali da cui questi sono rappresentati nell'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 1, commi da 231 a 252 (c.d. rottamazione-*quater*) della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), mediante la previsione di un arco temporale più ampio entro il quale effettuare l'adesione alla procedura in esame, al fine specifico di consentire detta adesione ad una platea più ampia di soggetti.

L'intervento normativo di cui all'art. 4, che non è suscettibile di determinare criticità per alcuna categoria di debitori, si innesta nella situazione di disagio in cui tuttora si trovano molti cittadini e imprese a seguito degli effetti che la crisi ucraina continua a determinare sui mercati internazionali.

In tale contesto, del differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2023 - previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c), - del termine per presentare la dichiarazione di adesione alla c.d. "rottamazione-*quater*" potranno beneficiare i potenziali fruitori di tale istituto definitorio, ossia tutti coloro che risultano debitori sulla base di carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2023. Si tratta di circa 22 milioni di soggetti e, tenuto conto che 1,8 milioni di essi hanno già aderito alla definizione per almeno uno dei propri addebiti, potrebbe astrattamente essere interessata dalla misura una platea di oltre 20 milioni di cittadini. Tuttavia, - tenuto conto dei dati storici delle percentuali di adesione alle tre precedenti "rottamazioni", della maggiore attrattività, rispetto ad esse, di quella in commento (che consente, diversamente che in passato, la rottamazione anche degli interessi iscritti a ruolo e degli aggi di riscossione) e, infine, delle adesioni già pervenute alla data del 30 aprile 2023 - si può stimare che, in concreto, della proroga si avvarranno circa 500.000 debitori.

Del rinvio (dal 31 luglio al 31 ottobre 2023) del termine per pagare la prima o unica rata delle somme dovute a titolo di *rottamazione-*quater** (contemplato dall'art. 4, comma 1, lett. a), del DL n. 51/2023) beneficeranno, poi, tutti i debitori che avranno aderito alla definizione alla data del 30 giugno 2023, ivi compresi quelli la cui adesione sia già avvenuta in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso DL. Tali debitori potranno procrastinare di tre mesi il versamento della rata in argomento, con i conseguenti vantaggi in termini di prolungata disponibilità della corrispondente liquidità. Al riguardo, si ricorda che, sulla base di quanto indicato nella RT alla LB 2023, l'ammontare complessivo delle somme relative alla suddetta rata è quantificabile in circa 1,3 miliardi di euro.

In correlazione al differimento del termine entro cui è possibile presentare istanza di adesione a detta procedura, si è ritenuto opportuno differire – di tre mesi - sia il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata (per concedere a detta Agenzia un periodo di tempo adeguato per le connesse attività istruttorie), sia il termine previsto per il pagamento della prima o unica rata (per permettere ai contribuenti interessati di rendere meno gravoso l'impegno economico richiesto).

L'obiettivo dell'intervento di cui all'**articolo 4, comma 2**, è quello di rendere possibile lo svolgimento dell'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta (si tratta di oltre 1000 soggetti che prestano assistenza ai propri dipendenti) per la campagna dichiarativa 2023, stante l'impossibilità di provvedere all'introduzione delle misure tecniche necessarie all'attuazione della previsione di cui alla lettera *c-bis*), nei termini previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (periodo d'imposta 2022; modelli di dichiarazioni 2023).

La disposizione di cui all'**articolo 4, comma 3**, è volta a prorogare il termine ultimo per le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria per consentirne lo svolgimento nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 8, comma 5 della legge n. 130 del 2022 (così come modificato per effetto dell'articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 13 del 2023) e nel rispetto delle tempistiche previste dalla norma per i relativi adempimenti. Destinatari della misura sono i magistrati tributari: in particolare, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo.

2.2 Indicatori

Per quanto concerne l'**articolo 4, comma 1**, per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si potrà fare riferimento a specifici indicatori, quali ad esempio:

- il numero delle istanze di adesione alla *rottamazione-*quater** presentate nel periodo di tempo compreso tra il termine originariamente fissato per la presentazione delle istanze e il nuovo termine, individuato a seguito del differimento;
- il numero delle comunicazioni tempestivamente inviate ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, aventi ad oggetto l'indicazione delle somme dovute;
- il *quantum* dei versamenti tempestivamente effettuati dai contribuenti interessati dalla definizione.

Con riferimento all'**articolo 4, comma 2**, la norma non richiede indicatori numerici, in quanto si limita a prevedere che l'invio telematico delle schede dell'8, 5, 2 per mille da parte dei sostituti d'imposta si applicherà a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023.

Un eventuale indicatore potrebbe essere il consenso dei destinatari (*stakeholders*) che sono sia i sostituti d'imposta sia i sostituiti, i quali possono beneficiare dell'assistenza dei propri datori di lavoro per la predisposizione e trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Ugualmente non sono previsti indicatori specifici per l'**articolo 4, comma 3**, in quanto tale disposizione si limita a prorogare il termine ultimo per le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria al fine di consentirne lo svolgimento nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 8, comma 5 della legge n. 130 del 2022.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La norma agevola i contribuenti da un punto di vista economico e sociale, mediante la previsione di un arco temporale più ampio entro il quale effettuare sia l'adesione alla rottamazione-*quater*, sia il pagamento delle somme ad essa correlate. Difatti in tal modo, da una parte, concedendo due mesi in più per la presentazione dell'istanza di adesione alla rottamazione, si consente ad un maggior numero di contribuenti di definire i propri debiti tributari in via agevolata, quindi con una conseguente significativa riduzione delle somme dovute, che si traduce in una maggiore disponibilità di risorse per i contribuenti medesimi e, dunque, in un miglioramento della loro condizione socio-economica; analogo effetto si ottiene, dall'altra parte, differendo di tre mesi il termine per il pagamento della prima o unica rata (cui si correla, per ragioni operative, il differimento di tre mesi del termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata), ovvio essendo che tale differimento permette ai contribuenti interessati di rendere meno gravoso l'impegno economico richiesto e/o di evitare che, per una temporanea indisponibilità di risorse, si sia costretti a non beneficiare della definizione in esame.

Non si rilevano impatti significativi per quanto riguarda l'**articolo 4, comma 2**: i sostituti d'imposta, destinatari della misura, continueranno per la campagna dichiarativa 2023 a provvedere agli adempimenti in materia di trasmissione delle schede relative all'8, al 5 e al 2 per mille con la modalità (cartacea) già prevista dal decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 giugno 1999, n. 135.

L'impatto della disposizione introdotta dall'**articolo 4, comma 3**, sul destinatario della disposizione, vale a dire il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, consiste nella proroga di centoventi giorni della procedura di rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Gli interventi di cui all'**articolo 4, comma 1**, hanno effetti sulle PMI che intendono beneficiare degli effetti dell'ampliamento della definizione agevolata.

La disposizione dell'art. **4, comma 2** ha effetto sulle PMI che operano quali sostituti d'imposta, consentendo alle stesse di svolgere l'assistenza fiscale nei confronti dei propri assistiti anche per la campagna dichiarativa 2023, stante l'impossibilità di provvedere all'introduzione delle misure tecniche necessarie all'attuazione della previsione di cui alla lettera *c-bis*, nei termini previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (periodo d'imposta 2022; modelli di dichiarazioni 2023).

L'intervento di cui al **comma 3**, non ha invece effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Gli interventi di cui all'**articolo 4** non presentano profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

C. Oneri informativi

In relazione agli interventi di cui all'**articolo 4** concernendo gli stessi una mera proroga di termini fissati per l'esecuzione di adempimenti tributari a carico di contribuenti e sostituti d'imposta, nonché una mera proroga in merito alle elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, non risultano configurabili ipotesi di introduzione, modifica e/o eliminazione di specifici oneri informativi in capo a cittadini o imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

In relazione agli interventi di cui all'**articolo 4** non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea in quanto le norme non sono state emanate al fine di recepire direttive comunitarie.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'intervento di cui all'**articolo 4, comma 1**, non prevede l'adozione di provvedimenti di attuazione, in quanto contiene la proroga dei termini per gli adempimenti di cui all'art. 1, commi da 231 a 252 (c.d. rottamazione-*quater*) della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).

Anche l'intervento di cui all'**articolo 4, comma 2**, non prevede l'adozione di provvedimenti di attuazione, in quanto i sostituti d'imposta, nelle more dell'adozione delle misure di garanzia richieste dall'Autorità Garante con riferimento alla lettera *c-bis*, per il solo anno d'imposta 2022, utilizzeranno per la trasmissione delle schede per le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, le stesse modalità (cartacee) previste per il periodo d'imposta precedente, con le modalità e secondo i termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Per quanto riguarda il **comma 3**, dell'**articolo 4**, il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (CPGT).

4.2 Monitoraggio

Con riferimento all'**articolo 4, commi 1**, il monitoraggio è operato sulla base degli indicatori di cui al punto n. 2.2. Per quel che concerne l'**articolo 4, comma 2** la disposizione non necessita di specifiche forme di monitoraggio, in quanto si limita a differire l'efficacia dell'articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, consentendo di trasmettere le scelte per 8, 5, 2 per mille secondo modalità utilizzate in passato e già dimostrate efficaci.

Con riferimento al **comma 3**, dell'**articolo 4**, il monitoraggio dell'impatto della proroga dei termini per l'elezione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria è affidato al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (CPGT).

Disposizioni in materia di trasporto: articolo 6 (*Termini in materia di infrastrutture e trasporti*) e articolo 8 (*Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico*)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Art. 6

Le disposizioni contenute nell’articolo sono finalizzate ad evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia riguardanti gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’EUR e i lavori relativi agli aeroporti di Firenze e Salerno, attraverso la previsione di una proroga delle tempistiche inerenti agli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento.

Inoltre, si prevede un’ulteriore proroga del termine di conclusione della sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. Tale proroga si rende necessaria per consentire una adeguata sperimentazione di tali mezzi di mobilità sostenibile.

Art. 8

La disposizione differisce al 30 novembre 2023 l’entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, che disciplina l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine, oltre che al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante. Essa ridefinisce, inoltre, i criteri da seguire nell’emanazione del provvedimento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 206 del 2016, atteso che sono ormai venute meno le esigenze connesse all’emergenza pandemica. Prevede, inoltre, un regime transitorio necessario ad evitare dubbi interpretativi sulla normativa applicabile sin dall’immediatezza, necessità derivante dai contenziosi amministrativi in atto sorti a seguito delle istanze presentate da soggetti privati per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione degli assistenti bagnanti.

I soggetti pubblici interessati dalla disposizione sono rappresentati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sua articolazione centrale e periferica, nonché da Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano che, in base al vigente decreto n. 206 del 2016 (mai entrato in vigore in esito alle proroghe succedutesi nel corso degli anni) avrebbero competenze ad autorizzare i nuovi soggetti formatori.

I. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Art. 6

Le criticità che si intendono superare con le disposizioni contenute nell’articolo sono rappresentate dal pericolo di non poter utilizzare i finanziamenti erogati per le opere descritte nella sezione 1 e dalla necessità di poter utilizzare un periodo temporale appropriato per consentire la corretta sperimentazione dei mezzi di mobilità sostenibile anch’essi indicati nella sezione 1.

Art. 8

L’intervento si inserisce nel contesto normativo che reca la disciplina per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti, nello specifico nella disciplina dettata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, le cui disposizioni non sono tuttavia mai entrate in vigore per effetto dei provvedimenti di proroga succedutesi nel corso del tempo. Inoltre, l’articolo 10, comma 3-*quinquies*,

del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha autorizzato ad apportare modifiche al decreto n. 206 del 2016 al fine di conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti, nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori.

Nel corso dei lavori preparatori alla stesura del nuovo regolamento sono, tuttavia, emerse criticità in ordine a possibili profili di sicurezza che potrebbero derivare dal consentire a qualsiasi soggetto di avviare un'attività volta alla formazione dei nuovi assistenti bagnanti, perseguendo esclusivamente finalità di lucro. Infatti, la mancata previsione di specifici criteri direttivi nella disposizione di cui all'articolo 10, comma 3-*quinqüies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, non garantisce i necessari requisiti di professionalità in capo ai nuovi soggetti formatori degli assistenti bagnanti e non valorizza, conseguentemente, il carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento, circostanza preoccupante in un contesto, quale quello del salvamento, fortemente connaturato da profili di interesse pubblico.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

2.1 Obiettivi generali e specifici

Art. 6

L'obiettivo delle disposizioni è quello di prorogare il termine per l'utilizzo dei finanziamenti riguardanti gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e i lavori relativi agli aeroporti di Firenze e Salerno e il termine per consentire una adeguata sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini.

Art. 8

L'obiettivo della disposizione è quello di semplificare le procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti, nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori. Atteso, infatti, che l'attuale disposto dell'articolo 10, comma 3-*quinqüies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, non assicura la necessaria professionalità dei nuovi soggetti formatori degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, degli assistenti bagnanti stessi, per le motivazioni richiamate nella Sezione 1, si rende necessario intervenire sui criteri da seguire nella revisione del decreto n. 206 del 2016.

2.2 Indicatori

Art. 6

L'indicatore principale sarà rappresentato dalla verifica delle risorse erogate ai soggetti beneficiari e dalla corretta sperimentazione dei mezzi di mobilità sostenibile asseverata dagli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 8

L'indicatore principale sarà rappresentato dai nuovi soggetti formatori che verranno autorizzati in applicazione del decreto n. 206 del 2016, come verrà modificato in attuazione dei criteri previsti dalla presente disposizione. Conseguentemente, ulteriore indicatore sarà rappresentato dal numero di assistenti bagnanti che verranno autorizzati in applicazione del novellato quadro normativo.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Art. 6

La disposizione di cui al comma 1 garantisce l'esecuzione delle opere con effetti positivi sulle imprese che le realizzano e sulla mobilità degli utenti, trattandosi di opere stradali e aeroportuali.

In relazione al comma 2, si ritiene che l'implementazione dell'utilizzo di mezzi di trasporto non inquinanti possa determinare benefici, anche nel breve termine, con riguardo alla qualità dell'ambiente.

Art. 8

L'opzione elaborata, tenendo conto dell'esperienza maturata, ha il pregio di valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento acquatico, nella dovuta considerazione delle finalità di pubblico interesse. Si ritiene che tale impostazione possa garantire effetti sociali positivi in termini di sicurezza.

3.2 Impatti specifici**A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

Non sussistono specifici effetti sulle PMI da segnalare.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Le disposizioni non individuano oneri informativi a carico dei soggetti beneficiari.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**4.1 Attuazione****Art. 6**

Responsabili dell'attuazione delle disposizioni sono le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dalla previsione normativa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 8

Responsabile dell'attuazione della disposizione è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà procedere a modificare il decreto n. 206 del 2016 in ottemperanza ai nuovi criteri direttivi.

4.2 Monitoraggio**Art. 6**

Il sistema di monitoraggio fa capo alle Amministrazioni di cui al punto 4.1.

Art. 8

Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che oltre a dover procedere ad apportare le necessarie modifiche al decreto n. 206 del 2016, in considerazione del regime transitorio dovrà applicare, *medio tempore*, le disposizioni previgenti allo stesso.

Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: articolo 11 (emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il provvedimento in esame è volto a istituire e disciplinare la procedura di emissione di cartevalori con maggiorazione destinata a finalità di natura solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città e per l'ambiente. Come evidenziato dagli artt. 212 e 213 del dpr 655/1982, le emissioni di carte-valori postali con maggiorazione sono costituite generalmente da francobolli commemorativi o celebrativi, ove il valore facciale è indicato con una somma. Il primo ammontare è imputato al costo relativo al trasporto della corrispondenza che viene incassato dalle Poste; l'altro, che è detto maggiorazione o sovrapprezzo, viene raccolto dalle Poste e devoluto in beneficenza o in soccorso di persone bisognose di urgente e occasionale aiuto.

In molte nazioni sono stati prodotti francobolli con maggiorazione come, ad esempio, quelli in favore della Croce Rossa o in soccorso di popolazioni afflitte da calamità naturali. Con la norma in esame si intende prevedere l'emissione con maggiorazione di francobolli che abbiano a oggetto una finalità sociale, in quanto tale diversa da quella commemorativa o celebrativa, già disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, svincola l'emissione di carte-valori postali con maggiorazione dalle finalità commemorative e celebrative già previste. Il comma 2 stabilisce che l'emissione di carte-valori con finalità sociale con maggiorazione è autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, prendendo a modello il sistema di approvazione delle carte valori già indicato nell'art. 32 del Codice postale. L'articolo 11 del decreto-legge in esame dispone altresì che con lo stesso DPR sono individuati la percentuale della maggiorazione, il periodo di validità, il soggetto beneficiario della maggiorazione e gli adempimenti, a carico della società concessionaria, da eseguire al termine del periodo di validità. Si prevede poi al comma 3 che il valore e le caratteristiche tecniche sono definiti con un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 4 prescrive che la società concessionaria devolva, in nome e per conto dell'acquirente, sul conto corrente postale dedicato al beneficiario, l'incasso delle somme derivate dalla maggiorazione. Si pone infine nei confronti della società concessionaria l'obbligo di rendicontazione delle operazioni a favore del Ministero delle imprese e del made in Italy. L'esigenza primaria della norma è quella di ampliare la possibilità di fare ricorso alle emissioni filateliche con sovrapprezzo, non limitandone l'applicazione solo per fini commemorativi o celebrativi, ma anche per esigenze di carattere sociale. Destinatario diretto della norma è sicuramente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy quale proponente dell'autorizzazione all'emissione di tali carte-valori nonché per la definizione del valore e delle caratteristiche delle stesse con decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Quali ulteriori soggetti destinatari della norma si individuano altresì i concessionari che si occupano della devoluzione dell'incasso al soggetto beneficiario, con obbligo di rendicontazione al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo ha l'obiettivo di ampliare la possibilità di emettere carte-valori con maggiorazione anche per finalità solidaristiche e non solo per i fini commemorativi e celebrativi già previsti dall'art. 213 del dpr 655/1982. Per realizzare tale obiettivo, si stabilisce che le carte valori con sovrapprezzo debbano essere autorizzate con DPR, sentito il Consiglio dei Ministri, e che in ogni caso con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali in esame.

2.2 Indicatori

Per monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi potrà essere utilizzato come indicatore l'analisi delle emissioni filateliche con sovrapprezzo per finalità sociali autorizzate con apposito Decreto del Presidente della Repubblica.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La norma in esame presenta un impatto positivo sia in termini economici che sociali. Sotto il profilo economico, si stabilisce che la maggiorazione viene versata al soggetto beneficiario da parte della società concessionaria, mentre sotto il profilo sociale in fase di emissione e acquisto della carta valori maggiorata si evidenzia che il sovrapprezzo è destinato finalità di natura solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): non si riscontrano effetti diretti o indiretti nei confronti delle PMI, considerando che la norma in esame ha la funzione di destinare la maggiorazione di prezzo delle carte-valori postali per finalità solidaristiche.

B. Effetti sulla concorrenza: la norma in esame non ha effetti distorsivi della concorrenza, posta la funzione solidaristica e sociale che preme realizzare.

C. Oneri informativi.

Si prevede che la società concessionaria, al termine del periodo di validità delle carte-valori postali con sovrapprezzo, rendiconta le operazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che essa ricade, in via prioritaria, per quanto di competenza, sul Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

4.2 Monitoraggio

L'attività di monitoraggio è effettuata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in qualità di Ministero proponente del DPR di autorizzazione delle emissioni filateliche con sovrapprezzo.

DICHIARAZIONI DI ESENZIONE DALL'AIR

*Ministero della Salute*

Ufficio Legislativo

Ministero della Salute

LEG

0002951-P-26/05/2023



589398337

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
- Dipartimento affari giuridici e
legislativi

E p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

SEDE

OGGETTO: Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Articolo 3, comma 5 - Richiesta di esenzione dalla relazione AIR.

In riscontro a quanto richiesto da codesto Dipartimento, si chiede l'esenzione dalla redazione dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in relazione alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge in oggetto, per la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

In via preliminare, si rappresenta che l'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 dicembre 2022, n. 196 stabilisce, tra l'altro, che dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE).

Il richiamato comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 8 novembre 2022, n. 169 ha a sua volta prorogato il termine di scadenza della CTS e del CPR dell'Agenzia italiana del farmaco, previsto inizialmente per il 15 ottobre 2022 e prorogato poi al 28 febbraio 2023.

L'ulteriore proroga al 1° ottobre 2023, pertanto, senza soluzione di continuità, si ritiene necessaria al fine di garantire il funzionamento delle citate Commissioni data la rilevanza che tali organi attualmente rivestono ai fini dell'operato dell'AIFA nella fase di istruttoria per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi tutti i vaccini, e, in generale, la funzioni di alta consulenza tecnico scientifica che le stesse assicurano ai fini dell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia stessa.

L'obiettivo dell'intervento è volto a garantire la continuità delle attività di competenza dell'Agenzia, al fine di non creare disfunzioni gestionali e procedurali nell'ottica della necessità costante di tutela della salute pubblica.

Nel dettaglio, a riprova che, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni in presenza delle quali l'Amministrazione può essere dispensata dalla presentazione dell'AIR, si rappresenta quanto segue:

1. in ordine ai costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale, può ritenersi che l'intervento in esame non preveda costi di adeguamento in relazione ai destinatari della stessa, atteso che la proroga dei termini di funzionamento della Commissione tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR) dell'Agenzia italiana del farmaco è di ridotta entità, limitandosi a prorogare la permanenza in carica dei componenti delle Commissioni tecnico-scientifiche sopra citate per soli tre mesi;
2. quanto al requisito di cui alla lettera b), si rappresenta che l'intervento normativo si limita a prorogare l'attuale composizione della Commissione tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), che svolgerà, nel breve lasso di tempo previsto dalla norma di proroga, l'ordinaria attività istituzionale, non impattando, pertanto, su una più o meno ampia platea di destinatari;
3. in relazione alle risorse pubbliche impiegate, la disposizione normativa in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i compensi previsti per i componenti delle Commissioni sono a carico del bilancio dell'AIFA;
4. con riferimento alla limitata incidenza dell'intervento sugli assetti concorrenziali del mercato, si evidenzia che la norma non ha impatto sugli assetti concorrenziali del mercato, tenuto conto che la stessa si limita a disporre una mera proroga delle commissioni interne dell'Agenzia, al fine di garantirne il funzionamento nelle more dell'attuazione della riforma della medesima Agenzia.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Pres. Massimo Lasalvia)



VISTO

Il Capo Dipartimento

BDT



Presidenza del Consiglio dei ministri

CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL' AIR

Decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale - decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (articolo 5, rubricato *Disposizioni urgenti in materia di sport*)

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per lo Sport e i Giovani

Referente dell'amministrazione competente: Dipartimento per lo Sport

In attuazione dell'articolo 2, comma 3, del "*Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione*" di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, si richiede, per la summenzionata disposizione (articolo 5) del decreto-legge in oggetto, l'esenzione dall' AIR in relazione al ridotto impatto dell'intervento, ricorrendo tutte le seguenti condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del predetto Regolamento:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
- d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

La richiesta di esenzione viene avanzata in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) *costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;*

Le disposizioni del decreto-legge in esame recate dall'articolo 5, commi 1, 3 e 4, non comportano specifici costi di adeguamento, riguardando semplicemente la proroga del mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo (co. 1) e l'ambito di possibile impiego del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1, della legge n. 289/2002, comunque nell'esercizio delle prerogative dell'Istituto per il credito sportivo (co. 3), senza che dall'attuazione della previsione da ultimo menzionata possano neppure derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (co. 4).

Anche la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge non comporta specifici costi di adeguamento a carico della finanza pubblica, inserendosi nel quadro degli interventi da realizzare per l'organizzazione e lo svolgimento dei *Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026*, la cui cornice normativa di riferimento è in particolare prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. La disposizione incide principalmente sull'attività della società a partecipazione pubblica *Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 S.p.A.*, il cui oggetto sociale è proprio la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione

appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche;

b) *numero esiguo dei destinatari dell'intervento;*

L'intervento normativo recato dai commi 1 e 3 riguarda specificamente il solo Istituto per il credito sportivo (in relazione alla proroga del mandato dei suoi organi, nonché all'ampliamento delle sue prerogative).

Parimenti, l'intervento previsto al comma 2 riguarda solamente l'individuazione di una possibile destinazione di una quota parte delle risorse già stanziata dall'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per eventuali interventi relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo, da inserire nel piano da definire ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;

c) *risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;*

Le disposizioni recate ai commi 1, 3 e 4 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vuoi perché di carattere ordinamentale vuoi perché relative a interventi da realizzare a valere sulle disponibilità residue del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Analogamente, le disposizioni previste al comma 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere una specifica destinazione (peraltro meramente eventuale) di quanto già stanziato all'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

d) *impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato*

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non producono alcun effetto diretto sugli assetti concorrenziali del mercato, intervenendo sull'attività e sulle prerogative dell'Istituto per il credito sportivo, senza che in favore di quest'ultimo sia previsto alcun nuovo onere a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni in esame non comportano alcun effetto significativo sugli assetti concorrenziali del mercato, neanche avuto riguardo a quanto previsto dal comma 2, tenuto conto che lo scopo statutario della società a partecipazione pubblica *Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 S.p.A.*, è *ex lege* la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, sicché la norma si limita a disciplinare le possibili modalità concrete di realizzazione del predetto oggetto sociale.

VISTO
Il Capo Dipartimento



avv. Francesca Orlando



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0040200